

**INTERVENTO REGIONALE PER FAVORIRE IL PRIMO INSEDIAMENTO DEI GIOVANI NEL SETTORE AGRICOLO**

Legge 15 marzo 2024 n. 36 “Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo”

1. Obiettivi

L’articolo 3 della legge 15 marzo 2024 n. 36, istituisce un fondo, con la dotazione di 15 milioni all’anno a decorrere dal 2024, destinato al cofinanziamento di programmi predisposti dalle regioni e dalle province autonome per favorire il primo insediamento dei giovani in agricoltura.

Con il presente provvedimento, pertanto, la Giunta regionale intende fornire uno strumento agevolativo ai giovani che si insediano per la prima volta in agricoltura finalizzato a favorire l’accesso al capitale fondiario necessario per l’avvio dell’attività economica.

2. Dotazione finanziaria

L’importo destinato al finanziamento del presente intervento è quantificato, pertanto, salvo ulteriori futuri stanziamenti, in Euro 1.102.113,48.

3. Tipologia di intervento agevolativo

Il meccanismo di intervento prevede la concessione di contributi in conto interessi sui mutui con garanzia ipotecaria per l’acquisto di terreni agricoli contratti dai giovani agricoltori, come definiti nell’Intervento SRE01 del Complemento per lo Sviluppo rurale del piano strategico nazionale delle PAC 2023-2027 per il Veneto.

Il contributo è calcolato sulla base dell’IRS a 10 anni (Interest Rate Swap), con le limitazioni di cui ai successivi paragrafi.

Il concorso sugli interessi è concesso in regime di esenzione ai sensi del Reg. (UE) 2022/2472, art. 18 e nel rispetto dei limiti massimi e delle procedure in esso riportati.

L’acquisto del terreno e il relativo mutuo, dovranno essere in carico al giovane agricoltore anche nel caso si insedi o sia già insediato in ambito societario.

4. Beneficiari

Possono usufruire dell’aiuto i giovani agricoltori che al momento della presentazione della domanda di aiuto:

1. siano cittadini dell’Unione Europea;
2. abbiano un’età compresa tra i 18 e i 41 anni non compiuti;
3. abbiano assolto gli obblighi scolastici;
4. possiedano conoscenze e competenze professionali adeguate dimostrate, alternativamente, mediante:
 - a. titolo di studio attinente le materie agrarie conseguito in Italia presso scuola statale o paritaria (secondo le norme vigenti) o università, ovvero all’estero ma legalmente accreditato in Italia.

I diplomi quinquennali di scuola superiore riconosciuti ai fini del presente bando sono:

- diploma di istituto tecnico o professionale a carattere agrario

I titoli universitari riconosciuti ai fini del presente bando sono:

Per le lauree triennali:

- laurea appartenente alle classi L-02 (Biotechnologie) se il corso di laurea è riferito a biotechnologie agrarie e vegetali, agroindustriali, per le produzioni agricole e alimentari, veterinarie, L-25 (Scienze e tecnologie agrarie e forestali), L-26 (Scienze e tecnologie alimentari), L-38 (Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali);

Per le lauree magistrali (già specialistiche):

- laurea Magistrale o a Ciclo Unico appartenente alle classi LM-07 (Biotechnologie agrarie), LM-42 (Medicina veterinaria), LM-69 (Scienze e tecnologie agrarie), LM-70 (Scienze e tecnologie alimentari), LM-73 (Scienze e tecnologie forestali ed ambientali), LM-86 (Scienze zootecniche e tecnologie animali).
- iscrizione all’ordine dei dottori agronomi e dottori forestali, al collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati, al collegio degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati;
- attestato di frequenza di un corso di formazione (150 ore), riconosciuto dalla Regione del Veneto e/o da altre Regioni, finalizzato al miglioramento delle conoscenze e delle competenze specifiche per quanto riguarda la gestione di un’impresa agricola e le



19fcb931



pratiche agricole rispettose dell'ambiente; le caratteristiche del corso sono riportate nell'Allegato 1.

Il requisito può essere raggiunto anche successivamente alla domanda di aiuto, entro un periodo non superiore a 36 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di concessione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, se tale necessità è prevista nel Piano aziendale;

5. presentino un Piano Aziendale, come previsto dall'art.18, comma 5, del Regolamento (UE) 2022/2472, a dimostrazione della sostenibilità economico-finanziaria dell'iniziativa. Il piano aziendale descrive almeno quanto segue:
 - a) la situazione iniziale dell'azienda agricola;
 - b) l'idea imprenditoriale, gli obiettivi e i risultati che si intendono raggiungere con particolare riferimento a quelli orientati verso la sostenibilità economica e ambientale e verso l'utilizzo delle ICT;
 - c) il piano degli investimenti con il relativo crono programma;
 - d) le previsioni economiche e finanziarie.

L'attuazione del piano aziendale deve iniziare entro 9 mesi dalla data del provvedimento con cui si concede l'aiuto.

Il piano aziendale deve essere realizzato dal beneficiario entro 36 mesi dalla concessione dell'aiuto.

6. intendano insediarsi in agricoltura o si siano insediati non prima di 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda a valere sul presente bando.

L'insediamento coincide con il momento dell'apertura della posizione IVA in campo agricolo e l'acquisizione in possesso o detenzione dei terreni costituenti l'azienda agricola. Nel caso di inserimento del giovane in una nuova società o in una società preesistente, l'insediamento coincide con il momento in cui avviene la costituzione/modifica societaria che conferisce al giovane il ruolo di responsabilità richiesta nel successivo punto 11;

7. procedono all'acquisto di un terreno agricolo in Veneto, che permetta il raggiungimento di una dimensione economica aziendale almeno pari a Euro 15.000 di Produzione Standard (PS) totale in zona montana e a Euro 20.000 di PS totale nelle altre zone. La definizione di Produzione Standard è contenuta nel Regolamento Delegato (UE) n. 1198/2014 della Commissione, che integra il regolamento (CE) n. 1217/2009.

La PS è determinata, per ciascuna attività produttiva vegetale e animale, dall'indagine sulla struttura delle aziende agricole. La PS totale dell'azienda equivale alla somma dei valori ottenuti per ciascuna attività produttiva moltiplicando le produzioni standard per unità per il numero di unità corrispondenti (ettari per le coltivazioni e capi per gli allevamenti). Gli impianti arborei devono essere a dimora al momento di presentazione della domanda di aiuto. Per le attività di allevamento viene considerata la consistenza media dichiarata. Tali condizioni saranno accertate in fase di istruttoria di ammissibilità per avallare il valore di PS risultante da fascicolo. La tabella con i valori delle Produzioni Standard predisposta dal CREA e relativa alla regione Veneto è contenuta nell'Allegato 2. Il valore della PS del terreno acquistato viene calcolato sulla base delle colture presenti nell'ultimo piano colturale del fascicolo in cui i terreni da acquisire sono inseriti. Nel caso in cui i terreni non siano presenti in alcun piano colturale, il valore della PS viene calcolato sulla base delle colture presenti sullo stesso prima dell'acquisto. Nel caso di terreni incolti, il valore della PS viene calcolato sulla base della previsione di coltivazione da dichiararsi da parte del giovane in domanda di aiuto;

8. l'impresa in cui sono insediati, o intendano insediarsi, deve essere in possesso della qualifica di Piccola impresa o Micro impresa ai sensi di quanto stabilito all'allegato I del regolamento UE n. 2022/2472;
9. se già insediati, l'impresa, avente almeno una sede operativa in Veneto, sia iscritta al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. e all'Anagrafe regionale del Settore primario, con posizione debitamente validata;
10. se non già insediati, si impegnino a farlo, in un'impresa avente almeno una sede operativa in Veneto, entro 30 giorni successivi alla data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande provvedendo, entro i 10 giorni successivi all'insediamento, alla presentazione delle istanze di iscrizione dell'impresa al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. e all'Anagrafe regionale del Settore primario, dandone, contestualmente, comunicazione ad AVEPA.;
11. nel caso il giovane sia insediato o si insedi in una società, lo statuto o l'atto costitutivo devono prevedere, quale oggetto sociale, l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 del Cod. Civ. e il giovane deve essere:



19fcb931



- socio di una società di persone (società semplice - s.s. -, società in nome collettivo - s.n.c. -, società in accomandita semplice - s.a.s. -) avente per oggetto la gestione di un'azienda agricola. L'atto costitutivo deve attribuire al giovane la carica di amministratore unico per cui rimangono in capo esclusivamente al giovane socio neoinsediato la rappresentanza della società (almeno per l'intero periodo di vincolo alla conduzione aziendale) e il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Per i conferimenti di beni in natura il contratto sociale può disporre che questi siano conferiti in godimento per cui il bene rimane in proprietà del socio e la garanzia per il godimento è regolata dalle norme sulla locazione. Nella società in accomandita semplice (s.a.s.) il giovane agricoltore deve essere socio accomandatario e amministratore; per il resto, si applicano le disposizioni sopra riportate;
- socio amministratore di società di capitale avente come unico oggetto la gestione di un'azienda agricola. In questo caso, il giovane socio deve essere titolare delle quote di capitale sufficienti ad assicurargli la maggioranza sia in assemblea ordinaria che straordinaria e deve ricoprire il ruolo di amministratore unico o, in caso di presenza di un consiglio di amministrazione, di unico amministratore delegato e rappresentare la società almeno per l'intero periodo di vincolo alla conduzione aziendale.

Nei casi di insediamento in società (di persone o di capitale), la responsabilità dell'amministratore giovane agricoltore non potrà risultare limitata da ulteriori previsioni statutarie che riconducano in capo ad altri soci specifiche responsabilità in ordine ad ambiti gestionali/operativi dell'impresa. La durata del contratto societario, inoltre, dovrà essere almeno pari a quella del periodo di impegno alla conduzione aziendale e le condizioni sopraesposte mantenute per l'intero medesimo periodo.

Non possono beneficiare delle provvidenze del presente intervento i soggetti che prima dei ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della domanda:

- abbiano avuto responsabilità, o corresponsabilità, civile e fiscale in una società agricola;
 - abbiano avuto responsabilità, o corresponsabilità, civile e fiscale di un'impresa agricola.
12. non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto (di Stato) illegale e incompatibile con il mercato interno (c.d. clausola Deggendorf);
 13. non essere impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, par. 1, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014.
 14. con riferimento ai soggetti indicati all'articolo 85 del decreto legislativo n.159 del 2011, non hanno in capo cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del medesimo decreto o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

5. Spese ammissibili al mutuo con garanzia ipotecaria agevolata

Sono ammissibili all'agevolazione i mutui con garanzia ipotecaria fino a 20 anni contratti da giovani agricoltori per l'acquisto di terreni necessari per l'avvio o lo sviluppo dell'attività imprenditoriale agricola.

Il mutuo dovrà essere regolato a tasso fisso.

L'intensità di aiuto è pari al 100% degli interessi complessivi calcolati al momento dell'accensione del mutuo fatti salvi i limiti previsti nel successivo paragrafo 7 e fino a un massimo di Euro 50.000.

6. Stipula del contratto

La stipula del contratto con la Banca prescelta, deve essere successivo alla data di presentazione della domanda di aiuto.

7. Entità e limiti dell'aiuto regionale

L'aiuto finanziario regionale è erogato sotto forma di concorso sugli interessi a fronte di un mutuo con garanzia ipotecaria della durata massima di 20 anni.

L'aiuto viene calcolato mediante differenza tra il valore complessivo pagato dal beneficiario alla scadenza del mutuo (capitale più interessi) e il valore iniziale del mutuo stesso.

Per il calcolo del contributo regionale, si fa riferimento a un mutuo con ammortamento alla francese a un tasso fisso equivalente al tasso interbancario di riferimento utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui a tasso fisso (IRS a 10 anni), in vigore alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande.



19fcb931



Il contributo erogabile corrisponde al minore degli importi fra gli interessi richiesti dalla banca e gli interessi calcolati con le modalità sopra riportate e nel rispetto dei limiti previsti al paragrafo 5.

8. Criteri di selezione

La graduatoria di merito è redatta sulla base dei sotto riportati punteggi:

Richiedenti	Punteggio attribuibile
Dimensione economica dell'azienda del richiedente minore a Euro 15.000 di PS in zona montana o 20.000 euro di PS nelle altre zone	3
Dimensione economica aziendale dell'azienda del richiedente compresa fra Euro 15.000 e Euro 30.000 di PS in zona montana o compresa fra Euro 20.000 e Euro 40.000 di PS nelle altre zone	2
Dimensione economica aziendale dell'azienda del richiedente compresa fra Euro 30.000 e Euro 45.000 di PS in zona montana o compresa fra Euro 40.000 e Euro 60.000 di PS nelle altre zone	1

Il punteggio viene calcolato sulla base del piano culturale del richiedente al momento della presentazione della domanda.

A parità di punteggio, la graduatoria è redatta in ordine di:

- età crescente dell'imprenditore, con precedenza, pertanto, ai più giovani.
- data di protocollazione della domanda da parte di AVEPA: a parità di età, viene data precedenza alle domande sulla base dell'ordine di protocollazione delle stesse.

Nel caso di società di persone o di società di capitali, il requisito deve essere in capo rispettivamente al socio, al socio amministratore in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 4 e che ha sottoscritto la domanda di agevolazione.

Nelle graduatorie approvate dovranno essere indicati nome e cognome del giovane agricoltore, il C.F., l'eventuale denominazione delle aziende agricole e i relativi CUAA, la data di presentazione della domanda, la data di nascita del giovane, l'ammontare del mutuo ammesso, la durata, il contributo ammissibile.

9. Presentazione delle domande da parte delle imprese

Entro il giorno 5 giugno 2026, a partire da quello successivo alla data di pubblicazione della comunicazione di esenzione - ai sensi del Reg. (UE) n. 2022/2472 - del presente intervento sul sito della Commissione europea, i giovani in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 4., possono presentare, presso gli Sportelli Unici Agricoli di AVEPA competenti per territorio, domanda per l'agevolazione sul mutuo con garanzia ipotecaria.

L'istanza dovrà essere presentata informaticamente secondo le modalità previste da AVEPA nello specifico manuale.

La domanda deve contenere le necessarie dichiarazioni sulla sussistenza dei requisiti richiesti e la dichiarazione della PS relativa al terreno da acquistare, se non già presente negli applicativi di AVEPA.

Inoltre, pena la non ricevibilità della stessa, vanno allegati:

1. copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. schema di contratto di mutuo con garanzia ipotecaria da stipularsi con la banca prescelta, in cui dovranno essere rappresentati l'importo del mutuo concedibile, il tasso nominale e l'IRS presumibilmente applicabili, la decorrenza e la scadenza del mutuo.
3. Piano Aziendale redatto secondo le disposizioni previste al paragrafo 4;
4. dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, compilata sulla base dei moduli allegati alla D.G.R. n. 690 del 21 maggio 2018, pubblicata sul BUR n. 53 del 1giugno 2018.

Da parte di ciascun richiedente può essere presentata una sola domanda con l'indicazione di un unico Istituto di credito, pena la non ammissibilità della stessa.



19fcb931



10. Istruttoria delle domande e approvazione graduatorie

Entro 60 giorni dalla data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande, AVEPA istruisce le istanze presentate dalle imprese in possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 4, approva e pubblica la graduatoria delle istanze ammesse al contributo.

In particolare, nella fase istruttoria, AVEPA:

- verifica il raggiungimento della dimensione economica minima a seguito dell'inserimento nell'azienda del nuovo terreno;
- quantifica i valori ammissibili del mutuo e del contributo, secondo quanto previsto ai paragrafi 5 e 7;
- verifica la correttezza del punteggio dichiarato;
- assicura la pubblicazione sul proprio sito delle informazioni di cui all'art. 9, comma 1, lettera c) del Reg. (UE) 2022/2472.

11. Presentazione del contratto di mutuo

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, i soggetti ammessi al contributo presentano ad AVEPA copia del contratto originale debitamente sottoscritto, il relativo documento di sintesi e il piano di ammortamento. Decorso inutilmente i termini previsti, AVEPA provvede ad avviare la procedura di esclusione dall'agevolazione dei soggetti inadempienti.

12. Domanda di pagamento

La domanda di pagamento del contributo va presentata ad AVEPA entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto di mutuo o dalla data di pubblicazione del decreto di finanziabilità (se successiva), pena l'avvio della procedura di esclusione dall'agevolazione dei soggetti inadempienti.

13. Obblighi e limitazioni

- a) Il beneficiario non può alienare, o destinare ad altri usi, il terreno oggetto di contributo per un periodo pari ad almeno 5 anni a partire dalla data di pagamento del contributo stesso;
- b) l'eventuale estinzione anticipata del mutuo, deve essere comunicata ad AVEPA entro i 30 giorni successivi alla stessa. In questi casi, AVEPA ricalcola il contributo e provvede a chiedere la restituzione di quanto non dovuto.

14. Variazione del soggetto beneficiario

Si possono verificare i seguenti casi:

- a) prima della chiusura dei termini per la presentazione delle domande indicato dal bando, il subentro di un soggetto a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, a un altro soggetto che ha già presentato domanda di aiuto, comportano per il subentrante la presentazione di una nuova domanda entro i termini previsti dal bando;
- b) il subentro di un soggetto a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, ad un altro soggetto, nel periodo tra la chiusura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto indicata nel bando e il provvedimento di concessione comporta la decadenza della domanda di aiuto;
- c) nel caso in cui, successivamente al provvedimento di concessione, al beneficiario originario subentri un altro soggetto a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, quest'ultimo può richiedere di subentrare nella titolarità della domanda e della concessione a condizione che dimostri il possesso dei requisiti di ammissibilità e la stessa valutazione nei criteri di selezione che hanno consentito la concessione dell'aiuto e che sottoscriva, con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda. L'ufficio verifica, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e, nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, decreta il subentro e lo comunica al nuovo beneficiario e alla banca. Qualora, invece, l'ufficio accerti il difetto dei requisiti comunica al richiedente e alla banca la reiezione della richiesta di subentro.

15. Cumulo

Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili esentati ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2022/2472, possono essere cumulati con qualsiasi altra misura di aiuto di Stato con costi ammissibili individuabili.

Gli aiuti all'avviamento per i giovani agricoltori e all'avviamento di attività agricole di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) 2022/2472 non sono cumulabili con gli aiuti all'insediamento dei giovani agricoltori o alla creazione di imprese rurali di cui all'articolo 75 del regolamento (UE) 2021/2115, qualora tale cumulo dia



19fcb931



luogo a un importo dell'aiuto superiore a quello indicato nell'articolo 18 del regolamento (UE) 2022/2472 (Euro 100.000,00).

16. Controlli

Sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, AVEPA è tenuta ad effettuare il controllo su un campione di almeno il 5% delle aziende che presentano domanda a valere sul presente provvedimento.

Prima dell'erogazione del contributo, AVEPA verifica l'avvenuto mantenimento dei requisiti di ammissibilità.

Entro il periodo di stabilità di cui al paragrafo 12 lett. a), AVEPA effettua controlli ex post volti a:

- verificare, nei casi dovuti, l'acquisizione della sufficiente capacità professionale;
- verificare il mantenimento di una PS pari ad almeno il valore minimo previsto dal bando;
- verificare l'effettiva esecuzione del Piano Aziendale;
- accertare l'avvenuta comunicazione da parte dell'azienda in caso di estinzione anticipata del mutuo. Nei casi di mancata comunicazione, AVEPA ricalcola il contributo e richiede al giovane la restituzione di quanto non dovuto.

17. Monitoraggio e rendicontazione

Su richiesta della Regione, AVEPA rendiconta l'utilizzazione delle somme assegnate in attuazione dell'intervento attraverso la presentazione di uno specifico tabulato, anche in formato elettronico, contenente:

- l'elenco dei beneficiari dei contributi in conto interessi concessi per i mutui agevolati e liquidati in regime *de minimis*;
- l'ammontare del mutuo ammesso all'aiuto in conto interessi e quello effettivamente erogato dalla Banca indicato nel contratto di mutuo;
- la sua durata (data erogazione e data scadenza);
- il tasso di interesse concesso in sede istruttoria e quello effettivamente applicato dalla Banca indicato nel contratto di mutuo;
- il contributo liquidato all'azienda;
- la data di liquidazione dello stesso.

Ulteriori elementi di rendicontazione potranno essere richiesti in relazione a quanto verrà stabilito dal MASAF.



19fcb931



18. Allegati tecnici**Allegato 1****Corso per il riconoscimento della sufficiente professionalità – Caratteristiche tecniche**

Il corso deve prevedere almeno i seguenti argomenti:

- i. Politica agricola comunitaria e organizzazioni comuni di mercato
- ii. Sicurezza sul lavoro e normativa fiscale
- iii. Gestione sostenibile dell'azienda agricola
- iv. Contabilità e gestione aziendale comprese le tematiche sulla prevenzione e governo del rischio da eventi climatici avversi
- v. Imprenditoria competitiva per il mercato globale
- vi. Tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la crescita dell'imprenditoria agricola

Allegato 2

CRA-INEA Produzioni Standard (PS) – 2020			
VENETO			
Rubrica	Descrizione rubrica	Unità di misura	Euro
D01	Frumento tenero e spelta	€/Ha	1.939
D02	Frumento duro	€/Ha	2.721
D03	Segale	€/Ha	755
D04	Orzo	€/Ha	1.530
D05	Avena	€/Ha	975
D06	Mais	€/Ha	2.728
D07	Riso	€/Ha	2.047
D08	Altri cereali da granella (sorgo, miglio, panico, farro, ecc.)	€/Ha	2.488
D09	Leguminose da granella - totale	€/Ha	2.956
D09A	Leguminose da granella (piselli, fave e favette, lupini dolci)	€/Ha	2.624
D10	Patate (comprese le patate primaticce e da semina)	€/Ha	13.589
D11	Barbabietola da zucchero	€/Ha	3.040
D12	Piante sarchiate foraggiere	€/Ha	2.705
D14	Orticole - all'aperto	€/Ha	26.655
D14A	Orticole - all'aperto - in pieno campo	€/Ha	24.814
D14B	Orticole - all'aperto - in orto industriale	€/Ha	28.495
D15	Orticole - in serra	€/Ha	45.508
D16	Fiori e piante ornamentali - all'aperto	€/Ha	100.643
D17	Fiori e piante ornamentali - in serra	€/Ha	190.897
D18	Piante raccolte verdi	€/Ha	1.328
D18A	Prati avvicendati (medica, sulla, trifoglio, lupinella, ecc.)	€/Ha	988
D18B	Altre foraggiere avvicendate	€/Ha	597
D18C	Altre foraggiere: Mais verde	€/Ha	1.986
D18D	Altre foraggiere: Leguminose	€/Ha	1.174
D19	Semi e piantine seminativi	€/Ha	5.470



19fcb931



D20	Altre colture per seminativi	€/Ha	1.168
D21	Terreni a riposto o a set-aside senza aiuto	€/Ha	0
D23	Tabacco	€/Ha	12.389
D24	Luppolo	€/Ha	10.379
D25	Cotone	€/Ha	1.428
D26	Colza e ravizzone	€/Ha	603
D27	Girasole	€/Ha	936
D28	Soia	€/Ha	1.361
D29	Lino da olio	€/Ha	2.898
D30	Altre oleaginose erbacee	€/Ha	2.632
D31	Lino da fibra	€/Ha	1.391
D32	Canapa	€/Ha	1.289
D33	Altre colture tessili	€/Ha	1.175
D34	Piante aromatiche, medicinali e da condimento	€/Ha	32.987
D35	Altre piante industriali	€/Ha	1.795
F00	Prati e pascoli - totali	€/Ha	423
F01	Prati permanenti e pascoli	€/Ha	673
F02	Pascoli magri	€/Ha	185
F03	Prati e pascoli permanenti non in uso	€/Ha	0
F04	Orti familiari	€/Ha	0
G01	Frutteti e Bacche (piccoli frutti) - totali	€/Ha	13.079
G01A	Frutteti - di origine temperata	€/Ha	14.193
G01B	Frutteti - di origine sub-tropicale	€/Ha	9.972
G01C	Frutteti - frutta a guscio	€/Ha	4.007
G01D	Bacche (piccoli frutti)	€/Ha	18.346
G01E	Pomacee	€/Ha	22.931
G01F	Drupacee	€/Ha	9.797
G02	Agrumeti	€/Ha	6.168
G03	Oliveti - totali	€/Ha	2.225
G03A	Oliveti - per olive da tavola	€/Ha	1.674
G03B	Oliveti - per olive da olio (olio)	€/Ha	2.701
G04	Vigneti - totali	€/Ha	14.371
G04A	Vigneti - per uva da vino di qualità DOP	€/Ha	19.311
G04B	Vigneti - per uva da vino comune	€/Ha	10.558
G04C	Vigneti - per uva da tavola	€/Ha	8.044
G04D	Vigneti per uva passa	€/Ha	12.495
G04E	Vigneti - per uva da vino di qualità IGP	€/Ha	19.311
G04F	Vigneti da vino	€/Ha	16.393
G05	Vivai	€/Ha	44.037
G06	Altre colture permanenti	€/Ha	1.897
G07	Colture permanenti in serra (Frutteti - di or.temp.)	€/Ha	28.873
I02	Funghi coltivati sotto copertura (100 mq) - 7,2 raccolti	€/100 m2	39.327
J01	Equini*	€/capo	812
J02	Bovini maschi e femmine meno di 1 anno	€/capo	1.059
J03	Bovini maschi da 1 a meno di 2 anni	€/capo	869
J04	Bovini femmine da 1 a meno di 2 anni	€/capo	719



19fcb931



J05	Bovini maschi d 2 anni e più	€/capo	392
J06	Giovenche di 2 anni e più anni	€/capo	525
J07	Vacche da latte	€/capo	2.516
J08	Altre vacche (vacche nutrici, vacche da riforma)	€/capo	1.033
J09	Ovini - totali	€/capo	214
J09A	Pecore	€/capo	330
J09B	Ovini - altri (arieti e agnelli)	€/capo	271
J10	Caprini - totali	€/capo	163
J10A	Capre	€/capo	337
J10B	Caprini - altri	€/capo	151
J11	Suini - lattinzoli < 20 Kg	€/capo	461
J12	Suini - scrofe da riproduzione > 50 Kg	€/capo	2.102
J13	Suini - altri (verri e suini da ingrasso > 20 Kg)	€/capo	954
J14	Polli da carne (broilers)	€/100 capi	2.109
J15	Galline ovaiole	€/100 capi	3.119
J16	Altro pollame - totale	€/100 capi	3.208
J16A	Tacchini	€/100 capi	5.529
J16B	Anatre	€/100 capi	3.219
J16B2	Oche	€/100 capi	2.951
J16C	Struzzi	€/100 capi	53.550
J16D	Altro pollame (faraone, ecc.)	€/100 capi	1.132
J17	Conigli - fattrici	€/capo	74
J18	Api (alveare)	€/alveare	183
J19	Vacche	€/capo	1.804
J20	Bufale**	€/capo	2.516
	Elicicoltura	€/Ha	45.000
	Cinotecnica	€/capo adulto	200

* Valore di PS RICA 2013. Nel 2017 e nel 2020 la PS per gli Equini non è valorizzata

**Per gli allevamenti bufalini, le altre categorie fanno riferimento a quelle degli allevamenti bovini.

Nel caso di conduzione dell'allevamento in soccida, è assegnata al numero di capi spettanti al soccidario sulla base delle disposizioni contrattuali.



19fcb931

